

VADEMECUM PER L'USO: CALDAIE A CONDENSAZIONE

(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007)

(aggiornato al 24 gennaio 2012)

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ n° 37);
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- a) l'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
- b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.

Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:

- c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2\log P_n$;
- d) ove tecnicamente compatibili devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell'impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:

- e) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
- f) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
- g) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
- in alternativa, **certificazione del produttore** della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- **fatture** relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA

(esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori: per il 2011: http://finanziaria2011.enea.it; per il 2012: http://finanziaria2012.enea.it) entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23):

• scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

• comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in:

- registrazione dell'utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
- autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);

Le fasi per la trasmissione della richiesta consistono in:

- identificazione del beneficiario della detrazione;
- identificazione dell'immobile oggetto di intervento;
- identificazione dell'attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare (in questo caso specifico, l'allegato E);

- verifica della dichiarazione;
- invio e stampa della dichiarazione.

L'originale del documento invece deve essere firmato (e eventualmente timbrato dal tecnico e controfirmato dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.